

REGOLAMENTO PER I CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

INDICE

Art. 1	<i>Oggetto</i>
Art. 2	<i>Finalità</i>
Art. 3	<i>Definizioni</i>
Art. 4	<i>Prodotti e iniziative di possibile sponsorizzazione</i>
Art. 5	<i>Casi di esclusione dalle sponsorizzazioni</i>
Art. 6	<i>Gruppo di verifica e controllo</i>
Art. 7	<i>Modalità di organizzazione</i>
Art. 8	<i>Il contratto di sponsorizzazione</i>
Art. 9	<i>Trattamento dei dati sensibili</i>
Art. 10	<i>Aspetti fiscali</i>
Art. 11	<i>Spese contrattuali</i>
Art. 12	<i>Clausola generale di rinvio</i>

*Art. 1***OGGETTO**

1. Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione da parte di terzi in applicazione dell'art. 43 della L. 449/97 e si prefigge lo scopo di indicare gli atti e le condizioni necessarie per assicurare all'azienda una corretta gestione dei contratti di sponsorizzazione. Tale strumento si pone, inoltre, l'obiettivo di salvaguardare l'immagine dell'azienda e di prevenire ed evitare qualsiasi sorta di conflitto di interessi con le attività e i servizi erogati dall'Azienda nel rispetto delle norme vigenti nonché dei criteri di efficienza di efficacia e trasparenza.

*Art. 2***FINALITÀ**

1. Le iniziative di sponsorizzazione devono tendere a favorire l'innovazione dell'organizzazione e a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali.

2. L'attività di sponsorizzazione è diretta a reperire risorse economiche e patrimoniali, che saranno utilizzate per il miglioramento degli standard di qualità dei servizi erogati all'utenza, per le campagne di comunicazione istituzionale, di informazione e di educazione alla salute.

*Art. 3***DEFINIZIONI**

Ai fini del presente regolamento:

- per **contratto di sponsorizzazione** si intende un contratto a titolo oneroso mediante il quale la Ausl di Viterbo (sponsee) offre a un soggetto terzo (sponsor), che si obbliga a erogare un corrispettivo prefissato, la possibilità di promuovere, in appositi e predeterminati luoghi e spazi nell'ambito delle strutture aziendali nonché su tutta la documentazione (depliant, brochure aziendali e sul portale internet aziendale), il nome, il logo, i prodotti e le offerte commerciali;
- per **sponsorizzazione** si intende ogni contributo in beni o servizi, danaro od altra utilità proveniente all'Azienda sanitaria da terzi nell'ambito applicativo dei "contratti di sponsorizzazione" di cui al comma precedente.

- per **sponsor** si intende il soggetto privato (persona fisica o giuridica) o il soggetto pubblico che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con l'Azienda sanitaria;
- per **sponsee** si intende l'Azienda sanitaria la quale è titolare dei benefici economici apportati dalla stipula di un contratto di sponsorizzazione;
- per **manifestazione di interesse** si intende la comunicazione all'Azienda da parte di terzi della volontà e disponibilità ad attivare contratti di sponsorizzazione;
- per **spazio pubblicitario** si intende lo spazio fisico o il supporto di trasmissione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dalla Ausl per la pubblicità dello sponsor.

Art.4

PRODOTTI ED INIZIATIVE OGGETTO DI POSSIBILE SPONSORIZZAZIONE

I prodotti/iniziative oggetto di possibile sponsorizzazione presso la Ausl di Viterbo sono i seguenti:

A. **spazi** murali nelle aree di ingresso, nei corridoi di percorrenza del pubblico e nelle sale di attesa presso tutte le strutture dell'Azienda per la collocazione di manifesti ed avvisi pubblicitari nei limiti e nel rispetto delle disposizioni e dei criteri anche a carattere etico regolanti la materia;

B. **banner sul sito web;**

C. **bacheche aziendali;**

D. **spazi sulle comunicazioni istituzionali**, spazi sugli organi di informazione e pubblicazioni aziendali, spazi nell'ambito della cartellonistica di segnalazione al pubblico, rotors luminosi informativi, spazi negli ascensori, spazi presso le bollatrici dei dipendenti, spazi in aule didattiche e nelle sale riunioni aziendali, spazi presso punti strategici delle comunicazione al pubblico (punti gialli, telefoni, ristorante, mense) nei limiti di cui al punto A;

E. **programma di eventi** aziendali, spazi sulla Carta e sulla Guida dei servizi, conferenza annuale dei servizi, corsi e convegni scientifici;

F. **spazi sui relativi depliant**, cessione all'Azienda di prodotti promozionali da distribuire a pazienti e/o dipendenti e/o soggetti frequentatori delle strutture aziendali, iniziative in sostegno di cause di utilità sociale, sondaggi e iniziative di *customer satisfaction*.

Art. 5

CASI DI ESCLUSIONE DALLE SPONSORIZZAZIONI**Luoghi esclusi** dalle sponsorizzazioni

- Non sono consentite le sponsorizzazioni di cui al presente regolamento all'interno dei reparti e dei servizi di degenza ospedaliera, le camere mortuarie, presso la cappella e i luoghi di culto ed in ogni altro luogo che in relazione all'attività istituzionale della Ausl non sia ritenuto idoneo alla realizzazione delle iniziative di cui al presente regolamento dà disposizioni aziendali.

Prodotti esclusi dalle sponsorizzazioni

- Non possono essere oggetto di contratti di sponsorizzazione: servizi di onoranze funebri, prodotti farmaceutici, prodotti e/o servizi di natura politica, religiosa, sindacale, pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di fumo di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, nonché prodotti e/o servizi in reale o potenziale conflitto di interesse con l'attività e gli scopi istituzionali dell'Ausl di Viterbo. L'Azienda sanitaria si riserva comunque unilateralmente la facoltà di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione, attraverso il **Gruppo di verifica e controllo** di cui all'articolo successivo, qualora ravvisi potenziali danni all'immagine del servizio sanitario o semplicemente la ritenga, per ragioni di interesse pubblico, inopportuna.
- Non è prevista la collocazione di banner pubblicitari sul parco autovetture dell'Azienda considerati i compiti istituzionali di polizia giudiziaria, di verifica e controllo ispettivo per i quali possono venire utilizzate le auto in questione.

Art. 6

GRUPPO DI VERIFICA E CONTROLLO

1. Al fine di assicurare una puntuale applicazione di quanto previsto nel presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l'analisi di aspetti tecnico-sanitari e la conseguente individuazione di eventuali conflitti di interesse relativamente ai prodotti oggetto di possibile sponsorizzazione, è istituito un Gruppo di verifica e controllo interno all'Azienda.

2. Tale comitato viene consultato a cura dell'U.O.C. Affari Generali per l'espressione di apposito parere circa l'oggetto delle sponsorizzazioni, con riferimento in particolare alle tipologie merceologiche delle medesime. L'eventuale parere negativo del Gruppo di verifica e controllo circa l'oggetto di una sponsorizzazione è vincolante e pregiudica la possibilità di attivare il/i contratto/i di sponsorizzazione di che trattasi. L'espressione del parere favorevole del Gruppo vige su tutti i successivi contratti aventi per oggetto la stessa tipologia merceologica già oggetto del parere stesso.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE VITERBO - VIA ENRICO FERMI, 15 - 01100 VITERBO - P. IVA 01455570562

3. Del Gruppo di verifica e controllo fanno parte 3 membri dipendenti dell'Azienda che assicurano la rappresentatività delle figure professionali competenti in relazione agli adempimenti da svolgere. Il gruppo è così composto: il direttore dell'U.O.C. Affari

generali, il responsabile della Comunicazione e stampa aziendale, il direttore sanitario di presidio o di distretto, di volta in volta interpellato a seconda della tipologia di iniziativa interessata dalla attività di sponsorizzazione.

4. Il Gruppo di verifica e controllo si consulta periodicamente per esprimere un parere circa l'oggetto delle sponsorizzazioni.

Art. 7

MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE

1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dall'Azienda sanitaria senza il ricorso ad alcuna agenzia esterna. La struttura di riferimento in ambito aziendale è la U.O.C. Affari generali. Responsabile del procedimento è il dipendente appositamente incaricato di volta in volta dal responsabile della citata U.O.C.

2. È facoltà dell'Azienda, qualora lo ritenga conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale e/o per particolari tipologie commerciali, consentire alle agenzie di pubblicità specializzate di collaborare senza alcun diritto di esclusiva, con l'Azienda sanitaria nel reperimento di possibili sponsor previo riconoscimento di una quota degli introiti da parte dell'agenzia medesima e di un'eventuale somma legata all'affitto di spazi di proprietà aziendale. L'individuazione della suddetta agenzia deve avvenire nel rispetto delle procedure normative ed aziendali vigenti. Al fine di assicurare la necessaria trasparenza, le agenzie sono tenute a comunicare allo sponsor il dettaglio dei costi di pubblicità. Il non rispetto delle clausole di cui al presente articolo comporta la decadenza della possibilità di attivare ulteriori contratti con l'azienda sanitaria.

Art. 8

IL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

1. Della possibilità di attivare contratti di sponsorizzazione sul sito aziendale verrà data una comunicazione nella quale saranno precisati:

- La denominazione dell'attività/progetto da sponsorizzare, con indicazione degli obiettivi e delle varie fasi di organizzazione;
- Indicazione del costo totale stimato per la realizzazione del progetto;
- Le modalità e i termini di presentazione dell'offerta per la sponsorizzazione del progetto.

2. Il contratto di sponsorizzazione fra l'Azienda sanitaria e lo sponsor, allegato al presente regolamento, è un contratto atipico; rientra nei contratti di pubblicità

bilaterale, a prestazioni corrispettive con regime giuridico riconducibile alle norme generali sui contratti (Art. 1323 C.C.).

3. Trattasi di **spese di pubblicità** (ai sensi del D.Lgs. n.74/92 e s.m.i.) e come tale è interamente deducibile dal reddito di imponibile d'impresa.

4. L'introito per la Ausl di Viterbo avviene mediante emissione di fattura con IVA con pagamenti nei termini previsti dai contratti e rientra nei redditi diversi ai sensi dell'art. 81 T.U.I.R. D.P.R. n.917/86. Gli introiti verranno utilizzati per le finalità previste dall'articolo 2 del presente regolamento.

4. Con apposita deliberazione del Direttore generale, saranno approvati e aggiornati il presente Regolamento e lo schema di contratto allegato.

Art. 9

TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI

I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dello stesso previste, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Art. 10

ASPETTI SPECIALI

La Ausl di Viterbo emetterà fattura allo sponsor intestatario del contratto per l'importo corrispondente all'impegno assunto, oltre IVA.

Art. 11

SPESE CONTRATTUALI

Ogni spesa contrattuale inerente e conseguente la stipulazione del contratto di sponsorizzazione è a carico dello sponsor.

Art.12

CLAUSOLA GENERALE DI RINVIO

Per quanto non espressamente indicato nel contratto si fa riferimento alle disposizioni del Codice civile e alla normativa speciale in materia.